



## Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 28 luglio 2021

Ai Sigg.ri Presidenti  
Ai Sigg.ri Magistrati  
Ai Dirigenti delle sezioni  
Al Personale amministrativo  
*SEDE*

Al Presidente del Consiglio di Stato  
Al Consiglio di Presidenza della  
Giustizia Amministrativa  
Al Segretario generale della Giustizia  
Amministrativa  
All'Avvocatura generale dello Stato  
Al Consiglio Nazionale Forense  
Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati  
All'Avvocatura della Regione Lazio  
All'Avvocatura della Città metropolitana  
di Roma  
Alle Associazioni degli Avvocati  
amministrativisti  
*LORO SEDI*

Oggetto: COVID-19. Misure organizzative. Decreto del Presidente n. 145/2021.

Si trasmette, per debita informazione, il decreto del Presidente del TAR del Lazio n. 145 del 27 luglio 2021 con cui sono state adottate, in considerazione, tra l'altro, della cessazione, al 31 luglio 2021, dello speciale regime processuale previsto per l'emergenza pandemica, aggiornate misure organizzative in ordine allo svolgimento, presso il Tribunale, delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza".

Roma, data firma

Il Segretario generale



Venditti Pietro Giuseppe  
28.07.2021 08:20:46 GMT+01:00



## Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Dato atto della cessazione, al 31 luglio 2021, dello speciale regime processuale previsto per l'emergenza pandemica e tenuto conto del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nella sede del Tribunale, a far data dalle udienze, pubbliche e camerali, successive al detto 31 luglio p.v.;

Visti i propri decreti n. 161/2020, n. 184/2020 e n. 206/2020, recanti misure organizzative riguardanti, in particolare, lo svolgimento delle udienze in presenza;

Visto il «Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza», stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura erariale, l'Ordine degli Avvocati di Roma, il CNF e vari Organismi rappresentativi degli Avvocati del libero Foro;

Sentiti i Presidenti delle sezioni esterne;

DECRETA

1) L'accesso alla sede del Tribunale sarà consentito solo agli utenti dotati di mascherina chirurgica o FFP2, che dovrà essere correttamente indossata e mantenuta per tutto il periodo di permanenza all'interno dello stesso.

2) All'atto dell'accesso sarà rilevata la temperatura corporea degli avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere alla discussione; sarà inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi. Di tale circostanza sarà data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della trattazione del ricorso.

3) Dovranno essere igienizzate le mani mediante l'uso degli appositi dispenser.

4) Gli orari di inizio delle udienze sono i seguenti:

- sezione esterna Prima: ore 09,00;
- sezione esterna Seconda: ore 09,15;
- sezione esterna Terza: ore 09,30.

5) Al fine di limitare il numero degli utenti all'interno del Tribunale ed evitare assembramenti, ogni causa è fissata in fasce orarie e in orari determinati secondo l'articolazione di seguito riportata:

SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA
09,00 - 10,00	09,15 - 10,15	09,30 - 10,30
10,00 - 11,00	10,15 - 11,15	10,30 - 11,30
pausa	pausa	pausa
11,15 - 12,15	11,30 - 12,30	11,45 - 12,45
12,15 - 13,15	12,30 - 13,30	12,45 - 13,45
13,15 - 14,15	13,30 - 14,30	13,45 - 14,45
14,15 - 15,15	14,30 - 15,30	14,45 - 15,45
15,15 - 16,15	15,30 - 16,30	15,45 - 16,45
16,15 - 17,15	16,30 - 17,30	16,45 - 17,45

6) Sono soppresse le chiamate preliminari; è, pertanto, necessario il rispetto assoluto delle fasce orarie da parte degli avvocati e del pubblico, con la conseguenza che non sarà possibile l'accesso al Tribunale se non quindici minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza.

7) In caso si decidesse di interrompere l'udienza, dovranno in ogni caso essere rispettati gli orari di inizio delle singole fasce.

8) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta, anche con atti distinti, dalle parti costituite interessate, sarà possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositeranno la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si terrà e della partecipazione all'udienza stessa si darà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale». Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione saranno, comunque, chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione e sarà dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

9) L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito web istituzionale della Giustizia amministrativa, nella home page e nella sezione relativa al Tribunale.

10) Il personale di servizio all'ingresso del Tribunale riceverà dalle segreterie un elenco delle cause da trattare per consentire l'ingresso ai soli soggetti che ne abbiano titolo.

11) Gli avvocati, al momento dell'ingresso in Tribunale, hanno l'obbligo di mostrare la comunicazione di segreteria relativa alla/e causa/e da trattarsi.

12) I percorsi all'interno del Tribunale sono prestabiliti e obbligati.

13) All'interno del Tribunale dovrà essere rispettata la distanza interpersonale non inferiore a un metro e mezzo e dovranno essere evitati assembramenti.

14) L'uso dell'ascensore è inibito a più di una persona per volta.

15) Gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione dovranno attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati e, cioè, al primo piano dell'edificio presso le sale convegni.

16) Gli stessi dovranno occupare le sedute predisposte, per ciascuna delle sezioni esterne del Tribunale, presso le dette sale.

17) Non sarà consentito sostare in prossimità delle uscite dalle sale.

18) Gli avvocati saranno avvisati della chiamata delle cause per mezzo di apposita indicazione riportata sui monitor presenti all'interno delle sale. A seguito della chiamata, gli stessi potranno recarsi presso la sala avvocati della sezione di pertinenza (sezione prima: 4° piano; sezione seconda: 3° piano; sezione terza: 2° piano). Le sale avvocati potranno essere raggiunte seguendo il percorso prestabilito e obbligato. Ivi gli avvocati attenderanno la chiamata d'ingresso in aula d'udienza operata dal personale incaricato.

19) Per regolare il flusso alle aule d'udienza, sarà consentita la presenza nelle sale avvocati dei difensori interessati, di regola, ai due ricorsi immediatamente successivi a quello in trattazione.

20) Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni.

21) Fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina e provvedendo alla disinfezione delle mani; qualora si rendesse necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza, si riconoscerà priorità d'ingresso a chi è personalmente interessato a una specifica discussione.

22) Quanto alla partecipazione alle udienze dei praticanti avvocati, il Presidente del collegio può limitarne l'accesso all'aula o disporre l'allontanamento, laddove ricorra l'esigenza di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti.

23) E' rimessa al Presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze degli ammessi al tirocinio formativo di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

24) Il Segretario generale e i Dirigenti delle sezioni adotteranno le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.

25) Al termine dell'udienza, i soggetti ammessi in aula guadagneranno l'uscita dal Tribunale secondo i percorsi segnalati.

Le suddette misure sono adottate sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del suo Presidente, e valgono fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19.

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale e ai dirigenti delle sezioni per le attività organizzative.

La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente provvedimento ai Presidenti delle sezioni, ai tutti gli altri Magistrati, al Personale amministrativo, nonché al Presidente del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretario generale della Giustizia Amministrativa, all'Avvocatura generale dello Stato, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, all'Avvocatura della Regione Lazio, all'Avvocatura della Città metropolitana di Roma e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo del Tribunale, nonché pubblicato sul sito web istituzionale della Giustizia amministrativa (home page e sezione relativa al Tribunale).

Roma, data firma

